



Bruxelles, 4.3.2020
COM(2020) 87 final

2020/0037 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acque e che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico, deve essere modificato per consentire la pesca scientifica durante le chiusure della pesca nel periodo della riproduzione stabilite per i due stock di merluzzo bianco. Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio e il regolamento (UE) 2020/123 come descritto nel prosieguo.

Il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio istituisce per i due stock di merluzzo bianco del Baltico chiusure della pesca nel periodo della riproduzione per garantire una riproduzione indisturbata in vista di un maggiore reclutamento. Nel contempo, è essenziale consentire lo svolgimento di studi scientifici durante tali periodi di chiusura. L'interruzione delle serie temporali di dati avrebbe un impatto molto negativo sulla valutazione scientifica degli stock che costituisce la base per la fissazione delle possibilità di pesca.

Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre la campagna di pesca inizia già ad aprile. Nel regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio i limiti del totale ammissibile di catture (TAC) erano fissati a zero. Essi dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del CIEM.

La 6^a sessione ordinaria dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA), svoltasi dal 1° al 5 luglio 2019, ha deciso misure per la pesca di fondo e la limitazione dello sforzo nella zona dell'accordo. Le misure concordate nel corso di tale sessione devono essere attuate nel diritto dell'Unione. Le misure di attuazione vigenti devono essere aggiornate per tener conto delle misure concordate nel corso della riunione.

Nella sua riunione annuale del novembre 2019, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha deciso nuovi obblighi di comunicazione per i tonnidi tropicali. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le catture mensili di determinati pescherecci relative a tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato. È opportuno

attuare tali misure nel diritto dell'Unione e includere i riferimenti modificando il regolamento (UE) 2020/123.

- **Consultazione del Regno Unito**

Poiché il presente regolamento deve essere adottato nel corso del periodo transitorio previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, la Commissione si consulterà con il Regno Unito conformemente all'articolo 130, paragrafo 1, di tale accordo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acque e che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1838¹ del Consiglio stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico. Stabilisce i periodi di chiusura della pesca durante la riproduzione per i due stock di merluzzo bianco del Baltico. Garantire serie temporali ininterrotte di dati comparabili sugli stock ittici è un elemento essenziale per la valutazione scientifica di tali stock. È pertanto opportuno consentire, durante il rispettivo periodo di chiusura, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di indagine scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241². È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1838.
- (2) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio³ stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (3) Nella riunione annuale del luglio 2019, l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha deciso misure per la pesca di fondo e la limitazione dello sforzo nella zona dell'accordo. Tali misure sono state attuate nel diritto dell'Unione dal regolamento (UE) 2020/123. È tuttavia opportuno apportare ulteriori modifiche per garantire che le norme di attuazione rispecchino adeguatamente le decisioni adottate

¹ Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

³ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

dal SIOFA. Nella riunione annuale del luglio 2019, l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha approvato cinque zone protette temporanee in cui si applicano norme specifiche per i pescherecci al fine di proteggere gli ecosistemi bentonici.

- (4) Nel regolamento (UE) 2020/123 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve e i pareri scientifici pertinenti, forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre la pesca inizia il 1° aprile.
- (5) È opportuno modificare i limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con il più recente parere scientifico del CIEM, pubblicato il 27 febbraio 2020.
- (6) Nella sua riunione annuale del novembre 2019, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha deciso nuovi obblighi di comunicazione per i tonnidi tropicali. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le catture mensili per i grandi pescherecci con palangari (lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 m) e per i pescherecci con reti a circuizione che pescano il tonno obeso (*thunnus obesus*), il tonno albacora (*thunnus albacares*) e il tonnetto striato (*katsuwonus pelamis*) nell'Oceano Atlantico. Quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per questi pescherecci.
- (7) Tali misure devono essere attuate nel diritto dell'Unione modificando di conseguenza il totale ammissibile di catture (TAC) per il tonno obeso e il tonno albacora nell'Oceano Atlantico di cui al regolamento (UE) 2020/123. Anche se il regolamento (UE) 2020/123 non stabilisce TAC per il tonnetto striato, i riferimenti a questa specie devono essere inclusi nelle rispettive tabelle comparative dei nomi latini e dei nomi comuni ai fini degli obblighi di comunicazione.
- (8) È opportuno pertanto rettificare e modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.
- (9) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2020/123 e dal regolamento (UE) 2019/1838 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento modificativo relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Questa applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
- (10) Il Regno Unito è stato consultato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1838

L'allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento (UE) 2020/123

All'articolo 46 del regolamento (UE) 2020/123, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 46

Limiti per la pesca di fondo

"Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella zona dell'accordo SIOFA:

- (a) limitino lo sforzo annuale e/o le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;
- (b) non espandano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con lenze e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;
- (c) non siano autorizzati a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, ad eccezione dei metodi con lenze e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone."

Articolo 3

Modifica del regolamento (UE) 2020/123

Gli allegati I, IA, ID e IK sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente